

**Lista di controllo
per le richieste d'intervento statale
ex art. 309 D.Lgs. 152/2006**

1. Informazioni circa il soggetto istante e l'interesse alla presentazione dell'istanza:

Soggetto: _____

Indirizzo PEC (ove disponibile): _____

Indirizzo postale: _____

Interesse*: _____

* Si ricorda che ai sensi dell'art. 309, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 hanno interesse a presentare l'istanza "... le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino" e che tale interesse sarà "valutato" ai sensi del comma 3 della stessa norma.

2. Evento dannoso ed eventuale responsabile

Descrizione*: _____

Responsabile: _____

* Si ricorda che il danno ambientale o la minaccia di danno ambientale rilevante ai fini della presente istanza, deve:

- derivare da una delle attività contemplate dall'art. 298 bis (ex allegato 5) del D.Lgs. 152/2006
- da un'attività diversa da quelle di cui sopra, conseguente a comportamento doloso o colposo.

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell'art. 303 del D.Lgs. 152/2006 non è esperibile il procedimento ex art. 309 D.Lgs. 152/2006, nei casi in cui il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sono stati cagionati da:

- atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
- fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
- incidenti per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del D.Lgs. 152/2006 cui la Repubblica italiana abbia aderito;
- attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del D.Lgs. 152/2006;
- attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
- inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori.

È esclusa l'applicabilità del procedimento ex art. 309 D.Lgs. 152/2006 anche se il danno ambientale o la minaccia di danno ambientale deriva dal danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima del 29.04.2006 (data di entrata in vigore della parte sesta del D.Lgs. 152/2006) e/o sono trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato.

Le attività elencate nell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 sono le seguenti:

"1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.
3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interrimento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di: a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori.
8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.
10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
- 12-bis. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
- 12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio*.

3. Danno o minaccia di danno ambientale

Descrizione*:

* Indicare il danno ambientale, considerando che ai sensi dell'art. 300 D.Lgs. 152/2006 "È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,

n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;

2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente."

Segnalare l'eventuale imminenza della minaccia di danno ambientale, che, ai sensi dell'art. 302 D.Lgs. 152/2006, si configura quando vi è il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.

4. Localizzazione dell'evento dannoso

Descrizione*:

* Indicare dove si è verificato l'evento dal quale è scaturito il danno o la minaccia di danno ambientale, in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini; evidenziare l'uso attuale e le destinazioni d'uso del suolo nonché la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale.

5. Risorse naturali coinvolte e localizzazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale

Descrizione*:

* Indicare e descrivere le risorse naturali presumibilmente coinvolte dal danno ambientale o dalla minaccia di danno ambientale; indicare dove si trovano, in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini; evidenziare l'uso attuale e le destinazioni d'uso delle aree coinvolte nonché l'eventuale incidenza su aree sensibili dal punto di vista ambientale.

6. Allegati (eventuali)

Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_danno.pdf)

N.	Denominazione	Nome file

Luogo e data

Firma

Puntuazione della lista di controllo ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006

Le numerose istanze, inerenti la richiesta di intervento statale ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006, che pervengono alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non sempre sono riferibili alle sue competenze (disciplinate dagli artt. 3-bis, c. 2 e 8, c. 1, lett. e ed f del D.P.C.M. n. 97 del 19.06.2019, come modificato dal D.P.C.M. n. 138 del 06.11.2019). Per tale ragione, è stata predisposta una "lista di controllo" delle menzionate istanze che, uniformandone le modalità di deposito, ne permetta la gestione in piena conformità al dettato normativo.

La lista di controllo ha le finalità di:

- disporre dei riferimenti anagrafici dell'istante, consentire l'individuazione del (presunto) danno o minaccia di danno ambientale, dei suoi effetti, dei suoi (presunti) responsabili;
- imporre all'istante un'autovalutazione preliminare, circa l'effettiva presenza di un "danno ambientale" o di una "minaccia imminente di danno ambientale", ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/2006, che legittimi la richiesta ex art. 309 D.Lgs. 152/2006.

Per evitare che lo strumento della lista di controllo ex art. 309 D.Lgs. n. 152/2006 possa dar luogo a dubbi interpretativi in merito al suo contenuto e per facilitarne la compilazione, senza vanificare le ragioni per cui è stata predisposta, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Il metodo di invio delle richieste ex art. 309 D.Lgs. 152/2006.

L'art. 309 prevede che le istanze siano presentate al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso il deposito delle stesse presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo. La giurisprudenza ritiene ammissibili anche le istanze che pervengano direttamente al Ministero; qualora si proceda in tale ultimo senso, la richiesta ex art. 309 deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec RIA@pec.minambiente.it o al seguente indirizzo postale:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA) – Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

2. Identificazione dell'Istante.

La richiesta deve contenere i riferimenti anagrafici dell'istante e deve essere corredata di documento di identità della persona fisica o, per le persone giuridiche, del suo legale rappresentante; in quest'ultimo caso, per le Società, è richiesta la visura del Registro delle Imprese; per le Associazioni e Fondazioni è richiesto il provvedimento di riconoscimento; per le Associazioni Non Riconosciute, lo Statuto (sempre in copia).

L'Istante deve specificare in linea di massima se ed in che modo è colpito, o potrebbe essere colpito dal danno ambientale o, comunque, chiarire l'interesse legittimante la sua richiesta.

3. Segnalazione del (presunto) responsabile.

Se possibile, l'istanza deve contenere i dati per l'identificazione del presunto responsabile del danno ambientale, o della minaccia imminente di danno ambientale, e dell'attività dallo stesso svolta; ciò, al fine di valutare se il danno ambientale, o la sua minaccia imminente, siano derivati dalle attività contemplate dall'art. 298 bis del D.Lgs. 152/2006 ed elencate nell'allegato 5 alla parte sesta del D.Lgs. 152/2006. Tali attività sono, infatti, le sole rilevanti ai fini dell'attribuzione di una responsabilità di tipo oggettivo dell'operatore.

Nel caso, invece, si tratti di un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5, se possibile, dovrà essere indicata l'esistenza di un comportamento doloso o colposo.

4. Individuazione del danno ambientale o della minaccia imminente di danno ambientale.

La richiesta d'intervento statale ex art. 309 D.Lgs. 152/2006, per poter essere valutata, deve avere ad oggetto la denuncia od osservazioni relative a:

I) un danno ambientale come definito dall'art. 300 del D.lgs n. 152/2006 per cui *“È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, (...) e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (...) nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente”*;

II) una minaccia imminente di danno ambientale; con questa locuzione, ai sensi dell'art. 302 comma 7, si intende *“il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale”*.

5. Evasione delle istanze da parte della DG RIA.

La Direzione Generale RIA esaminerà le richieste d'intervento statale presentate mediante la compilazione della “Lista di controllo”, pubblicata sul sito internet del Ministero, pervenute agli

indicati indirizzi pec e/o postale, redatte come da indicazioni della presente Nota e ritenute – in conformità alle disposizioni normative e regolamentari - di competenza.

6. I documenti allegabili all’istanza e che verranno presi in considerazione.

I documenti allegati all’istanza dovranno essere corredati di un indice e, se inviati a mezzo pec, dovranno essere in formato “pdf”; il nome del singolo file dovrà riportare il numero dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_danno.pdf).

I documenti producibili, e necessariamente inerenti l’oggetto della denuncia, sono: cartografie, piantine, fotografie, provvedimenti ed atti amministrativi e giudiziari, relazioni tecniche, e quant’altro necessario a definire il danno, la sua entità, i responsabili e l’eventuale elemento soggettivo (dolo o colpa).